



Accertamento e riscossione

18 maggio 2021

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, ai commi da 2 a 6) istituisce un **Fondo** con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per **interventi di riforma del sistema fiscale**, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Al Fondo sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal **miglioramento dell'adempimento spontaneo**.

Sempre in materia di contrasto dell'evasione si segnala che l'Agenzia delle entrate il 4 marzo 2021 ha comunicato di avere ottenuto [il via libera dell'Unione europea](#) al finanziamento del progetto **A data driven approach to tax evasion risk analysis in Italy** ideato e presentato dall'Agenzia stessa con la finalità di innovare i **processi di valutazione del rischio di non-compliance**.

In sintesi, gli specifici ambiti d'intervento del progetto saranno:

- **network science**. La rappresentazione dei dati sotto forma di reti permette di far emergere con maggiore facilità relazioni indirette e non evidenti tra soggetti (ad esempio relazioni tra società);
- **analisi visuale delle informazioni**. L'adozione di interfacce innovative uomo-macchina (ad esempio modalità visuali fluide e intuitive di navigazione dei dati), consente di potenziare le capacità degli analisti;
- **intelligenza artificiale**. L'ausilio di tecniche di apprendimento automatico (*machine learning*) accelera i processi decisionali, sempre sotto controllo da parte degli analisti, e ne aumenta l'accuratezza e l'efficacia.

L'Agenzia ha sottolineato che con l'utilizzo della *network science*, dell'intelligenza artificiale e della *data visualization* intende valorizzare al meglio il vasto patrimonio di dati di cui dispone come ad esempio, per ogni singola annualità, 42 milioni di dichiarazioni, 750 milioni di informazioni comunicate da soggetti terzi, 400 milioni di rapporti finanziari attivi, 197 milioni di versamenti F24, circa 2 miliardi di fatture elettroniche e oltre 150 milioni di immobili censiti.

Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, il Governo ha adottato misure per **sospendere gli adempimenti fiscali e i pagamenti e il potere di accertamento** dell'Amministrazione finanziaria. Tali misure, inizialmente introdotte per la cd. zona rossa, sono state gradualmente estese a tutto il territorio nazionale. Per informazioni dettagliate si rinvia al tema web sulle [misure fiscali e finanziarie per l'emergenza Coronavirus](#).

In particolare l'articolo 1 del [decreto legge n. 7 del 2021](#) - con disposizioni sostanzialmente identiche a quelle dell'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2021, contestualmente abrogato - stabilisce che gli **atti** di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, **sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022**. Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori **atti, comunicazioni e inviti**, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti. La norma stabilisce inoltre che i **termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento** relative a una serie di dichiarazioni sono **prorogati di quattordici mesi**. E' prorogato al **28 febbraio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti**, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie. Viene altresì differita al **28 febbraio 2021** la scadenza della **sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di **stipendio**,

pensione e trattamenti assimilati. Sono comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio al 15 gennaio 2021, **gli interessi di mora, le sanzioni e le somme** aggiuntive già corrisposti. **Restano fermi altresì gli accantonamenti effettuati** e sono definitivamente **acquisite e non rimborsate le somme accreditate** in tale periodo. Sono **prive di qualunque effetto le verifiche** relative all'adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei **beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni**, eseguite sempre nel medesimo periodo, **per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento.**

Il [decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129](#), recante [disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale](#), **proroga** inoltre fino al **31 dicembre 2020 la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti** dell'Agente della riscossione. Allo stesso tempo, **proroga sempre al 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione** con il mancato pagamento di 10 rate, anziché 5. Per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione, prevede inoltre **il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle** (successivamente il [decreto legge 125 del 2020](#) ha abrogato il richiamato decreto n. 129 ma, in materia di riscossione, l'articolo 1-bis ne salva gli effetti).

Il **decreto-legge n. 157 del 2020** (le cui norme sono confluite successivamente nel decreto legge n. 137 del 2020) ha introdotto alcune novità in materia di riscossione, **ferme restando le predette sospensioni fissate al 31 dicembre 2020**, per consentire ai contribuenti una maggiore flessibilità nei pagamenti in ragione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

In particolare:

- si differisce al 1° marzo 2021 il termine "ultimo" per il pagamento delle rate 2020 di alcuni istituti di pace fiscale (rottamazione-ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse UE) (articolo 4) e riapre i termini per chiedere la dilazione dei pagamenti delle precedenti edizioni della rottamazione delle cartelle (articolo 7);
- entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione, conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare una nuova richiesta di dilazione (articolo 7);
- per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione (articolo 7).

Si segnala, altresì, che l'articolo 139 del decreto-legge Rilancio (decreto-legge n.34 del 2020), al fine di **incrementare la tax compliance**, stabilisce che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, prevedano specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, (favorendone ove possibile la fruizione online) e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali. A tal fine la disposizione rivede in parte i **meccanismi di incentivazione del personale delle agenzie fiscali favorendo l'obiettivo del recupero di gettito per il bilancio dello Stato piuttosto che quello del maggior gettito incassato.** I testi delle convenzioni stipulate [sono consultabili sul sito del MEF-Dipartimento finanze](#).

Più in generale e al netto dell'emergenza, nel tempo il legislatore ha inteso potenziare gli strumenti di accertamento dell'Amministrazione fiscale, anche attraverso la sinergia con la Guardia di finanza e l'interscambio di dati tra i diversi livelli di governo. In tal senso, la [legge di bilancio 2020](#) consente all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di avvalersi delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

Dati in materia di riscossione e di entrate

Sul sito del Dipartimento delle Finanze-MEF sono consultabili [i dati delle entrate tributarie 2020](#). In sintesi, lo scorso anno, le **entrate tributarie** erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica sono state pari a **446.796 milioni** di euro con una **diminuzione del 25.183 milioni** di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019 (**-5,3%**). La variazione negativa riflette sia il peggioramento del quadro

macroeconomico sia gli effetti dei provvedimenti di sostegno all'economia adottati dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Le **imposte dirette** ammontano a 252.572 milioni di euro, e risultano nel complesso sostanzialmente in linea con quelle del 2019 **(+23 milioni di euro)**. Il gettito dell'IRPEF si è attestato a 187.436 milioni di euro in riduzione di 4.178 milioni di euro (-2,2%) rispetto all'anno precedente, mentre l'IRES, che risente dell'andamento negativo dell'acconto (-2,8%), si è ridotta di 170 milioni di euro (-0,5%). Tra le altre imposte dirette vanno segnalati gli incrementi delle entrate dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze (+1.615 milioni di euro) e di quelle relative all'imposta sostitutiva sul valore dell'attivo dei fondi pensione (+1.129 milioni di euro). Infine, il gettito dell'imposta sostitutiva sui redditi nonché ritenute sugli interessi e altri redditi di capitale ha evidenziato un calo limitato a 40 milioni di euro (-0,5%).

Le **imposte indirette** ammontano a 194.224, con una diminuzione tendenziale di 25.206 milioni di euro **(pari al -11,5%)**. Alla dinamica negativa ha contribuito la riduzione dell'IVA (-13.227 milioni di euro, -9,7%), e, in particolare, della componente di prelievo sugli scambi interni (-9.377 milioni di euro, -7,6%) e di quella sulle importazioni (-3.850 milioni di euro, -27,7%).

Le entrate relative ai **giochi** ammontano, nel 2020, a 10.510 milioni di euro (-5.095 milioni di euro, -32,6%).

Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di **accertamento e controllo** si sono attestate a 8.854 milioni (-4.462 milioni di euro, pari a -33,5%) di cui 3.977 milioni di euro (-2.940 milioni di euro, -42,5%) affluiti dalle imposte dirette e 4.877 milioni di euro (-1.522 milioni di euro, -23,8%) dalle imposte indirette.

Nel periodo **gennaio-marzo 2021**, le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a **99.683 milioni di euro**, segnando un **incremento di 803 milioni di euro** rispetto allo stesso mese dell'anno precedente **(+ 0,8%)**. Nel **primo trimestre 2021** le **imposte dirette** ammontano a 58.086 milioni di euro, con un incremento di 602 milioni di euro **(+1,0%)**, mentre le **imposte indirette** ammontano a 41.597 milioni di euro, con un incremento di 201 milioni di euro pari allo **0,5%**. All'andamento positivo ha contribuito l'IVA (+1.965 milioni di euro, +8,0%) e in particolare l'IVA sugli scambi interni (+2.217 milioni di euro, +10,5%).

Le entrate relative ai **giochi** ammontano a 2.637 milioni di euro (-631 milioni di euro, -19,3%).

Le entrate tributarie erariali derivanti da attività di **accertamento e controllo** si attestano a 1.783 milioni di euro (-823 milioni di euro, -31,6%) di cui: 830 milioni di euro (-392 milioni di euro, -32,1%) sono affluiti dalle imposte dirette e 953 milioni di euro (-431 milioni di euro, -31,1%) dalle imposte indirette.

È consultabile altresì il [Bollettino delle Entrate Tributarie Internazionali](#) (gennaio-ottobre 2020) che contiene un'**analisi comparata dell'andamento delle entrate tributarie** in Francia, Germania, Irlanda, Italia, Portogallo, Regno Unito e Spagna. Dall'analisi dai dati emerge che nei primi dieci mesi del 2020 l'andamento delle entrate tributarie si mantiene negativo in tutti i Paesi monitorati. Lo shock conseguente alla pandemia che ha colpito le economie è stato di tipo simmetrico portando difficoltà analoghe sia nei tempi che nelle modalità. Diminuisce il gettito tributario dell'Irlanda (-5,3%), che mostra la decrescita più contenuta tra i Paesi considerati. La Spagna registra la peggiore variazione tendenziale (-10,1%). Per la Francia si osserva un discreto miglioramento del tendenziale (-9,9%) rispetto al mese scorso (-13,3%). Negativa risulta la dinamica del gettito tributario del Regno Unito, con un calo tendenziale del 8,5%. La Germania mostra una variazione tendenziale di segno negativo (-8,1%) stabile rispetto al dato di settembre. In Portogallo si registra una variazione tendenziale negativa (-7,6%), in calo rispetto al dato di settembre.

Focus

[Tassi di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/tassi-di-interesse-per-il-versamento-la-riscossione-e-i-rimborsi-dei-tributi.html>

Definizione agevolata dei debiti tributari e misure di "pace fiscale"

Sia la [legge di bilancio 2019](#) (legge n. 145 del 2018) che il [decreto-legge n. 119 del 2018](#) hanno introdotto numerose misure complessivamente volte a consentire la **chiusura delle pendenze col fisco** attraverso una molteplicità di strumenti:

- definizione agevolata delle cartelle tributarie, degli atti del procedimento di accertamento fiscale e delle liti pendenti (cd. rottamazione *ter*);
- annullamento automatico ("stralcio") di alcuni debiti di modico valore;
- regolarizzazione delle irregolarità formali dei periodi d'imposta precedenti;
- definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica.

La cd. rottamazione *ter* e la definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica sono state **prorogate** dal [decreto-legge "crescita" al 31 luglio 2019](#), dall'originario termine del 30 aprile. Successive proroghe sono contenute nel [decreto fiscale 124 del 2019](#), con particolare riferimento alla scadenza delle rate.

In particolare, tra le **misure del decreto-legge n. 119 del 2018** si ricordano le seguenti:

- la definizione agevolata dei **processi verbali di constatazione - PVC** consegnati entro il 24 ottobre 2018. In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali;
- la definizione agevolata degli **avvisi di accertamento**, degli **avvisi di rettifica** e di **liquidazione**, degli **atti di recupero**, degli **inviti al contraddittorio** e degli **accertamenti con adesione**, mediante pagamento delle **sole imposte** in un'unica soluzione o in più rate; non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie;
- la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. **rottamazione delle cartelle esattoriali**) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il **31 dicembre 2017**; il [decreto-legge "crescita"](#) ha esteso la rottamazione anche ai carichi relativi alle entrate degli enti territoriali non affidati all'Agente della riscossione;
- l'annullamento automatico dei **debiti tributari fino a mille euro** (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- - la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i **dazi doganali, i contributi** provenienti dall'imposizione di diritti alla **produzione dello zucchero** (risorse proprie tradizionali UE) nonché **l'IVA sulle importazioni**, nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017**;
- le disposizioni specifiche per le **società e le associazioni sportive dilettantistiche**, iscritte nel Registro CONI, che possono avvalersi della **definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento** e della **definizione agevolata delle liti pendenti**, con alcune specificità;
- la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al **31 dicembre 2018** - per i quali **non sia intervenuta sentenza passata in giudicato** - relativi alle **imposte di consumo** su: prodotti contenenti nicotina o succedanei del tabacco; prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina. La definizione agevolata è ammessa con il versamento pari al 5 per cento degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni;
- la possibilità di sanare **irregolarità, infrazioni e inosservanze di obblighi o adempimenti**, di **natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possano essere **regolarizzate mediante la loro rimozione e il versamento** di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni. Il 15 marzo 2019 è stato pubblicato il [Provvedimento](#) del Direttore dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità d'attuazione di questo nuovo strumento.

La **legge di bilancio 2019** (articolo 1, commi da 184 a 199) consente di **definire con modalità agevolate** i debiti delle persone fisiche che versino in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al **31 dicembre 2017**, derivanti dall'**omesso versamento** di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

Con riferimento ai **debiti contributivi relativi alle casse previdenziali private**, il citato decreto "crescita"

ne ha subordinato la definizione agevolata alla preventiva delibera dell'ente previdenziale interessato. Sul [sito](#) dell'Agenzia delle entrate - Riscossione sono presenti le informazioni dettagliate delle procedure, i modelli e le FAQ.

Il [decreto-legge n. 34 del 2020 \(articolo 154, lettera c\)](#) è intervenuto sulla disciplina della "rottamazione-ter" per consentire **una maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020**.

In particolare, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell'anno 2019 si prevede che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell'anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettua comunque l'integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020. In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfeziona e i pagamenti ricevuti sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute. Inoltre, l'articolo 149 del richiamato decreto proroga al 16 settembre 2020 i termini per l'effettuazione di una serie di versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione. Vengono altresì prorogate alla stessa data le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal decreto fiscale 2019, i cui termini scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020. L'articolo 154 del provvedimento ha prorogato dal 31 maggio al 31 agosto 2020 la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia), consentendo inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e ampliando la possibilità di chiedere dilazioni.

Tale ultima scadenza è stata superata dal [decreto-legge Ristori \(decreto-legge n. 137 del 2020\)](#) che fissa dal 10 dicembre 2021 **al 1° marzo 2021** il termine per il pagamento delle **rate** relative ai predetti istituti di pace fiscale, ovvero le **definizioni agevolate e saldo e stralcio dei debiti tributari**.

Il medesimo provvedimento ha riaperto i termini per usufruire della dilazione dei pagamenti di precedenti istituti di pace fiscale (rottamazione e rottamazione-bis; si veda il [dossier sul decreto-legge n. 119 del 2018 per maggiori informazioni](#)).

Allegati e Link Web

[Interrogazione a risposta immediata in Commissione n- 5-01344 Fragomeli - Definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in grave e comprovata situazione di difficoltà economica](#)
http://www.camera.it/temiap/2019/02/04/OCD177-3883.html_numero_5_01344_ramo_c_leg_18

Indici sintetici di affidabilità fiscale e "redditometro"

Il **decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio)** ha modificato il procedimento di elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e ha differito i termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di applicazione (articolo 148); fornisce inoltre nuove indicazioni all'Agenzia delle entrate e al Corpo della guardia di finanza utilizzabili per la definizione delle specifiche strategie di controllo dell'affidabilità fiscale del contribuente.

Introdotti dal [decreto-legge n. 50 del 2017](#), gli **indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)** riguardano i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professionisti; sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale l'Amministrazione verifica la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso a uno specifico regime premiale. Gli indici si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (comma 931 della legge n. 205 del 2017). **Contestualmente all'adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore** (articolo 7-bis del decreto legge n. 193 del 2016). Inoltre, si prevede che

L'Agenzia delle entrate rende disponibili, ai soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo, i dati in suo possesso utili per l'applicazione degli ISA nell'area riservata del suo sito internet istituzionale. Nel [provvedimento del 31/01/2020 dell'Agenzia delle entrate](#) sono individuati i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020, i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, nonché le modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020.

Con il [decreto del 2 febbraio 2021](#) il MEF ha approvato le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2020. Successivamente è stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2021](#) il decreto del MEF recante ulteriori modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2020. La disposizione introduce specifici correttivi da apportare all'applicazione degli ISA, sia materia di analisi degli indicatori elementari di affidabilità che di indicatori elementari di anomalia. I correttivi tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche, e delle relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2020. Tra questi correttivi straordinari (allegato 5) si segnalano:

- **le giornate di chiusura** disposte differenziate per ciascun codice Ateco;
- la **riduzione** del valore dei **ricavi/compensi** nel periodo d'imposta 2020;
- la **riduzione dei costi per l'acquisto** di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi rispetto al valore del periodo d'imposta precedente;
- la **riduzione delle giornate di lavoro dipendente** di fonte INPS Uniemens.

Per approfondimenti dettagliati si rinvia alla [scheda dell'Agenzia delle entrate](#).

Il [decreto-legge n. 87 del 2018](#) ha modificato l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. **redditometro**), introducendo il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori ai fini della sua determinazione per l'emanazione del decreto di individuazione degli elementi indicativi di capacità contributiva.

Per le agevolazioni fiscali introdotte per i soggetti ISA in occasione dell'emergenza economico-sanitaria da COVID-19, si rinvia al relativo [tema](#).

Compensazione dei debiti tributari

Con riferimento alla lotta alle **indebite compensazioni**, il [decreto-legge fiscale 2019](#):

- nel disciplinare compiutamente l'accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente, ha vietato esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione disponendo, nel caso di violazione del divieto, che il pagamento si consideri non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l'accollante e l'accollato;
- ha escluso i destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA, ovvero di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti;
- per rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti tramite F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito;
- ha esteso l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce una specifica disciplina sanzionatoria. Nel corso dell'esame sono stati modificati gli importi e la natura delle sanzioni per mancata esecuzione di deleghe di pagamento;
- fissa una sanzione parzialmente proporzionale, nella misura che va dal 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro e a 250 euro per importi superiori a 5.000, per ciascuna delega non eseguita.

Il medesimo decreto-legge (articolo 37) ha esteso al 2019 e al 2020 le norme che consentono la **compensazione delle cartelle esattoriali**; la misura opera in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, che possono compensarli

con i carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

Per l'anno 2020, il decreto Rilancio ha fissato nella misura di un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari (articolo 147 del decreto-legge n. 34 del 2020).

Riscossione delle entrate locali

L'**articolo 17-bis** del [decreto semplificazioni](#) (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) novella la disciplina inerente all'**accesso alle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria da parte degli enti locali e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione**, specificando che tale accesso è consentito anche ai dati e alle informazioni relativi a soggetti che **intrattengano rapporti o effettuino operazioni di natura finanziaria con operatori finanziari**.

La [legge di bilancio 2020](#) (commi 784 e ss. gg.) ha **complessivamente riformato la riscossione degli enti locali**, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. In sintesi, le norme:

- intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo rimosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente;
- disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
- novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo.

Il Dipartimento delle finanze del MEF con la [circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020](#) ha fornito istruzioni agli enti locali, ai soggetti che svolgono la funzione di tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate degli enti locali in merito alle modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate dei predetti enti, in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall'ente impositore al proprio soggetto affidatario della riscossione.

Si ricorda infatti che l'**Agenzia delle entrate-Riscossione** può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall'ISTAT) e delle società da esse partecipate, con l'esclusione delle società di riscossione (D.L. n. 50 del 2017, articolo 35).

L'articolo 2-bis del D.L. n. 193 del 2016 dispone che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali ovvero mediante F24, o attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili. Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI. Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici (mentre non è possibile l'utilizzo dell'F24). La decorrenza di tale norma è stata differita al 1° ottobre 2017 dal decreto-legge n. 244 del 2016 (art. 13, comma 4).

Partecipazione degli enti locali al contrasto all'evasione fiscale

In applicazione del principio di sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all'evasione fiscale, il legislatore ha complessivamente previsto un maggior **coinvolgimento degli Enti territoriali nell'attività di accertamento e riscossione**. Il [decreto fiscale 2019](#) ha prorogato all'anno **2021 l'attribuzione ai comuni dell'incentivo** previsto per la partecipazione all'attività di accertamento tributario, pari al **100 per cento** del riscosso a titolo di accertamento nell'anno precedente, a seguito delle segnalazioni qualificate trasmesse da tali enti; tale incentivo era stato da ultimo esteso al 2019 dal decreto-legge n. 193 del 2016.

Per quanto concerne i **comuni**, l'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 203/2005 disponeva in origine l'attribuzione a tali enti di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme riscosse con il concorso dei medesimi. Tale ammontare è stato poi elevato al 50 per cento dall'articolo 2, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 23 del 2011 (cd. federalismo municipale) e, successivamente, dall'articolo 1, comma 12- *bis*, del decreto-legge 138 del 2011, che ha assegnato ai comuni, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'intero maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento svolto dall'ente stesso nell'attività di accertamento, anche se si tratta di somme riscosse a titolo non definitivo e fermo restando il successivo recupero delle stesse ove rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo. Con la legge di stabilità 2015 (comma 702 della legge n. 190 del 2014) per il triennio 2015-2017 la predetta quota era stata fissata nella misura del 55 per cento; secondo tale assetto normativo, ai Comuni sarebbe spettato un ammontare inferiore a quello temporaneamente attribuito nel triennio precedente (2012-2014), ancorché in misura più elevata (55 per cento anziché 50 per cento) di quanto stabilito, in via ordinaria, dalla legge (D.Lgs. n. 23 del 2011). L'articolo 10, comma 12- *duodecies*, del decreto-legge n. 192 del 2014, modificando il decreto-legge n. 138 del 2011, ha disposto il riconoscimento (in origine fino al 2017) ai comuni il 100 per cento delle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni stessi all'azione di contrasto all'evasione.

Per quanto riguarda le **regioni**, il **D.Lgs. n. 68/2011** (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province) ha assicurato il riversamento diretto alle regioni **dell'intero gettito** derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto. Ai medesimi enti è poi attribuita una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione alla medesima in favore delle Regioni

Relativamente alle **province**, il **D.Lgs. n. 149 del 2011** riconosce ai predetti enti una quota pari al **50 per cento** delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse con il contributo dei medesimi enti, anche mediante segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.